

21459.17

stato

opposizione

passivo

allo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da Oggetto:

Antonio DIDONE - Presidente -

Aniello NAPPI - Consigliere -

Rosa Maria DI VIRGILIO - Consigliere - R.G.N. 20455/2011

Andrea SCALDAFERRI - Consigliere - Cron. $\gtrsim 1 \ c_i \leq \varsigma$

Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. - CC - 22/03/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20455/2011 R.G. proposto da EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DELLA SPHERA GROUP S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Firenze depositato il 22 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

115

1

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 22 luglio 2011, il Tribunale di Firenze ha rigettato l'opposizione proposta dall'Equitalia Cerit S.p.a. avverso lo stato passivo del fallimento della Sphera Group S.r.l., negando l'ammissione al passivo in via privilegiata di un credito di Euro 48.173,85, già ammesso al passivo in via chirografaria a titolo d'interessi su somme iscritte a ruolo.

Premesso che, ai sensi dell'art. 2749 cod. civ., il privilegio accordato al credito si estende soltanto agl'interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quello precedente, ha infatti rilevato che sia nell'istanza di insinuazione al passivo che nell'opposizione la creditrice non aveva specificato né la data di decorrenza degl'interessi né il periodo di riferimento.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, l'Equitalia Centro S.p.a., succeduta all'Equitalia Cerit a seguito di fusione per incorporazione con atto per notaio Paolo Castellini del 24 giugno 2011, rep. n. 77206. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, osservando che gli estratti dei ruoli prodotti a corredo dell'istanza d'insinuazione al passivo indicavano puntualmente la ragione e l'entità dei crediti e quella degl'interessi, la cui collocazione in via privilegiata, anche per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, era imposta dall'intervenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1941, n. 267.
- 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 27, commi 37-40, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, affermando che, ai sensi dell'art. 2752, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dalla predetta disposizione, applicabile anche ai crediti sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, il privilegio si estende, per le imposte dirette, anche alle somme iscritte a ruolo negli anni precedenti a quelli in cui viene promossa l'esecuzione ed alle sanzioni, nonché agl'interessi maturati



falt

nel periodo successivo all'assoggettamento dell'impresa alla procedura concorsuale.

3. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.

Il decreto impugnato non ha affatto escluso, almeno in via astratta, la possibilità di riconoscere al credito per interessi il privilegio accordato dalla legge a quello per capitale, avendo anzi richiamato espressamente l'art. 2749 cod. civ., il quale prevede la predetta estensione, circoscrivendola però agl'interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento ed a quelli dell'anno precedente, nonché, limitatamente alla misura legale, agli interessi maturati successivamente. In materia fallimentare, l'estensione del diritto di prelazione agl'interessi è peraltro disciplinata specificamente dallo art. 54, terzo comma, della legge fall., il quale richiama gli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ., equiparando la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento e precisando che, per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degl'interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente. Il testo attuale di detta disposizione, introdotto dall'art. 50 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, riproduce sostanzialmente quello previgente, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001, con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, nella parte in cui non richiamava, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 cod. civ.

In tema di estensione del diritto di prelazione agl'interessi, questa Corte ha tuttavia precisato, in riferimento tanto ai crediti ipotecari quanto a quelli privilegiati, che il trattamento preferenziale accordato dalla legge agli accessori del credito non comporta la sottrazione degli stessi alla necessità di una specifica domanda di ammissione al passivo (cfr. Cass., Sez. V, 24/03/2006, n. 6642; 19/03/1996, n. 2321; Cass., Sez. I, 21/02/2001, n. 2493), ai fini della quale, come correttamente ritenuto dal decreto impugnato, non è sufficiente la mera individuazione dell'importo complessivamente dovuto per interessi, ancorchè distinta da quella relativa alla sorta capitale, ma occorre l'indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo degli stessi (e

JUST

quindi almeno della data di scadenza del credito e del tasso d'interesse applicabile), in modo tale da consentire al Giudice delegato nel procedimento di verificazione, ed al Tribunale nell'eventuale giudizio di opposizione, di verificare l'esatta determinazione dell'importo richiesto, anche in relazione al trattamento differenziato previsto per gl'interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento.

In contrario, non vale evidenziare la natura tributaria del credito ammesso al passivo e la consequente applicabilità del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752, primo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La riferibilità di tale disposizione anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, espressamente prevista dall'ultimo periodo del comma 37, avrebbe ben potuto giustificarne l'applicazione anche nel caso in esame, quale jus superveniens intervenuto nel corso del giudizio di opposizione ed avente portata retroattiva, ma sempre subordinatamente all'avvenuta proposizione di una specifica domanda di estensione della prelazione agl'interessi, nei sensi dianzi indicati: la norma in esame, nel prevedere l'applicabilità del privilegio ai crediti per imposte dirette ed imposta regionale sulle attività produttive, indipendentemente da limiti quantitativi e dall'anno di iscrizione a ruolo, non si occupa infatti della estensione del privilegio agl'interessi, che resta disciplinata dall'art. 2749 cod. civ. e dagli artt. 20 e 21, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con la conseguente necessità di distinguere, nell'ambito degl'interessi maturati sulle somme iscritte a ruolo, tra quelli assistiti dal privilegio e quelli da ammettersi in passivo in via chirografaria.

Non merita pertanto censura il decreto impugnato, il quale, dato atto che l'opponente non aveva provveduto a specificare la data di decorrenza degl'interessi o il periodo di riferimento, né nell'istanza di insinuazione al passivo né nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, ne ha negato l'ammissione al passivo in via privilegiata, ai fini della quale, come si è detto, non poteva considerarsi sufficiente la mera distinzione, nell'ambito dello importo complessivamente richiesto, tra quello dovuto per sorta capitale e quello dovuto per interessi.



4. Il ricorso va pertanto rigettato.

La mancata costituzione dell'intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 22/03/2017

Il Presidente

MENOSITATO INCANCELLERIA 15 SET 2017